

SEGRETERIA NAZIONALE

00198 ROMA – VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275
SITO INTERNET: www.fabi.it – E-MAIL: federazione@fabi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



**Ai
Sindacati Autonomi Bancari**

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1767 – A/195/EG/ab**

ROMA, LI **18 settembre 2008**

OGGETTO:

Istruzioni applicative dell'INPS sulla decontribuzione dei premi di produttività

Facciamo seguito alle nostre circolari precedenti sul tema della decontribuzione del premio di produttività, comunicandovi che in data 6 agosto u.s. è stata emanata la circolare Inps n. 82/2008 volta a fornire alle aziende le indicazioni operative necessarie circa le modalità di attuazione della previsione di cui all' art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247 del 2007, in tema di sgravio contributivo su retribuzioni di secondo livello.

Si tratta tuttavia di misure fissate per il solo triennio 2008-2010, ed eventualmente rinegoziabili o prorogabili mentre la precedente normativa era contraddistinta da connotati di stabilità. Infatti è stato fissato un tetto massimo di spesa, costituendo un "Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi", con una dotazione annua per il triennio 2008-2010, di € 650 milioni. Il riconoscimento del beneficio è strettamente subordinato a criteri di priorità temporale di presentazione della relativa domanda di ammissione, con il conseguente "rischio" che talune aziende di credito anche importanti, prima incondizionatamente destinatarie dell' intero sgravio contributivo del 3%, possano restare escluse dalla fruizione della nuova agevolazione. Le domande potranno essere inviate da tutte le imprese interessate (di tutte le categorie) a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre p.v. Esaurito il fondo di cui sopra, le domande non verranno accolte.

Restano invece confermate le previsioni precedenti, cioè che vi deve essere la sottoscrizione dei contratti di secondo livello da parte dei datori di lavoro e delle OO.SS., con successivo deposito presso la competente Direzione provinciale del lavoro, a cura dell'azienda. Le erogazioni devono essere incerte nella corresponsione o, in alternativa, nell'ammontare oppure correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività o qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell' impresa e dei suoi risultati.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore del 3%, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro;
- totale sulla quota del lavoratore (senza l'addizionale dell' 1% di contributo solidarietà).

Il nuovo sistema trova applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2008; pertanto, le banche che hanno erogato nei mesi scorsi il premio aziendale assoggettandolo all'ordinaria contribuzione obbligatoria, potranno recuperare, le relative somme, compensandole non appena avranno certezza, dietro comunicazione dell'INPS, di avere diritto allo sgravio. Successivamente la quota di contribuzione trattenuta a giugno o luglio 2008 verrà riversata a credito nella busta paga, verosimilmente in sede di conguaglio di fine anno.

In calce inseriamo un esempio, facendo presente che con una retribuzione media di 35.000 euro annui che è quella media di fatto contrattuale, la contribuzione a carico del lavoratore che potrà essere restituita, non appena l'INPS avrà verificato il tutto, è di circa 100 euro.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

Esempio:

In una azienda bancaria un lavoratore ha una retribuzione annua lorda contrattuale, ai fini previdenziali, di € 24.000,00, con un premio di produttività di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

- retribuzione presunta annua del lavoratore **€ 25.000 (comprensivi del premio)**;
- sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull'erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;
- tetto dell'erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00 x 3% = **€ 750,00**;
- sgravio a favore dell'azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00 x 25% = **€ 188,00**);
- sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all'intera quota a suo carico (€ 750,00 x 9,49% = **€ 71,00**);
- sgravio complessivo richiesto = **€ 259,00** (€ 188,00 azienda e € 71,00 lavoratore).

N.B. Ovviamente i 259 € di sgravio complessivo non entreranno a far parte dell'imponibile previdenziale utile al calcolo della pensione AGO di anzianità e/o di vecchiaia.